

**VERBALE DI ACCORDO PER L'ARMONIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTAMENTI  
NELLE AZIENDE DEL GRUPPO BNL E IN IFITALIA**

Il giorno .....<sup>2</sup> febbraio 2016, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Unisin

PREMESSO CHE

- le Parti hanno stipulato in data 28 luglio 2015 il "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia" con l'obiettivo di definire un modello di relazioni industriali che – inserendosi nella più che decennale esperienza di rapporti sindacali in Banca Nazionale del Lavoro e, più in generale, nelle aziende del Gruppo BNL in Italia – potesse essere il fondamento per realizzare proficui processi negoziali tra le Parti finalizzati ad uno sviluppo equilibrato delle progettualità aziendali volto alla valorizzazione dell'azienda e delle persone che vi lavorano, favorendo i livelli occupazionali e la buona occupazione;
- con il Verbale di Accordo del 28 maggio 2014 si è previsto l'innalzamento al 4,20% del contributo per la previdenza complementare a carico di BNL e BPI in favore dei propri lavoratori con contratto a tempo indeterminato, secondo le tempistiche ivi previste;
- con i Verbali di Incontro del 25 e del 30 luglio 2015 si è previsto, rispettivamente per il personale appartenente a BNL e a BPI, l'incremento del buono pasto di € 0,50 a far tempo dal 1° luglio 2015 e di ulteriori € 0,50 a far tempo dal 1° luglio 2016, portando il valore del buono pasto a tale ultima data a € 6,20;
- le Delegazioni sindacali di Gruppo hanno avanzato richiesta di armonizzare i trattamenti per previdenza complementare e buono pasto di cui ai punti che precedono a favore dei lavoratori di

Artigiancassa, Ifitalia, BNL Positivity e BNL Finance, Aziende destinatarie del menzionato "Protocollo in materia di Relazioni Industriali per le Aziende del Gruppo BNL e per Ifitalia";

- la Capogruppo ha preso atto della richiesta sindacale di cui al punto che precede, definendo – d'intesa con le predette Società – un articolato percorso che porti, entro il 2016, all'armonizzazione dei predetti trattamenti, nonché di quanto previsto in tema di ex festività presso BNL e BPI;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE, CON RIFERIMENTO A TUTTE LE AZIENDE DESTINATARIE DEL

"PROTOCOLLO IN MATERIA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PER LE AZIENDE DEL GRUPPO BNL E PER IFITALIA"

1. in tema di previdenza complementare, l'armonizzazione della misura della contribuzione a carico delle Aziende a favore dei lavoratori a tempo indeterminato avverrà a "step" di 0,10% di incremento della misura in atto al momento della sottoscrizione del presente Verbale di Accordo a far tempo dal 1° marzo 2016 e dal 1° ottobre 2016, fino, in ogni caso, a concorrenza del contributo massimo riconoscibile a tale titolo pari al 4,20%.

Per le Aziende che già avessero alla data odierna un contributo a tale titolo fissato al 4,10%, l'ulteriore incremento di 0,10% avverrà a far tempo dal 1° ottobre 2016;

2. in tema di buono pasto, le Aziende riconosceranno ai propri dipendenti un incremento del buono per la consumazione del pasto di € 0,50 a far tempo dall'1/7/2016 e di ulteriori € 0,50 a far tempo dall'1/1/2017, fino, in ogni caso, a giungere a un valore massimo del buono pasto a tale ultima data pari a € 6,20;

3. in coerenza con quanto previsto nella Dichiarazione delle Parti in calce all'art. 56 del contratto nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012, non modificata dall'Accordo di rinnovo del ccnl del 31 marzo 2015 – che recita testualmente *"Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti. Le imprese potranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra"* – anche le Aziende destinatarie del presente Verbale di Accordo potranno in essere tutte le misure organizzative atte a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra già dall'anno in corso; pertanto, a tale fine, i permessi per festività soppresse anno per anno disponibili dovranno essere

programmati e fruiti congiuntamente alle ferie dell'anno e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza degli stessi.

Tali permessi per festività soppresse, ove non fruiti nei predetti termini, dal corrente anno non daranno luogo ad alcun tipo di compensazione a qualsiasi titolo.

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UNICREDITO UNISIN